

COMUNE DELLA SPEZIA Polizia Locale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
90	08/07/2024

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA DIRETTA AL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOOL NONCHÈ DELLA DISPERSIONE DI CONTENITORI IN VETRO E METALLO NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO.
----------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- il flusso di persone nel centro cittadino nelle ore serali continua ad evidenziare un sensibile incremento, specialmente nella stagione estiva;
- nell'area del centro storico e delle aree demaniali marittime aperte al pubblico, interessate dalla
 presenza di numerosi pubblici esercizi, circoli privati, esercizi di vicinato di rivendita generi
 alimentari, nonché attività artigianali di produzione di generi alimentari, sempre più numerose
 sono le persone che si ritrovano per trascorrere la serata con presenze che si protraggono ben
 oltre la mezzanotte;
- recentemente si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme corrispondenti, del Codice Penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della Strada, nonché situazioni di intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano: quali risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d'ebbrezza, somministrazione di alcolici a minori anche con pregiudizi sanitari imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse;
- si rileva la necessità di implementare i servizi di controllo, nonché di riproporre un'apposita ordinanza che copra il periodo estivo, riscontrando l'efficacia dei succitati analoghi dispositivi sindacali già adottati negli anni precedenti che, attraverso la previsione di regole ben definite sulla disciplina degli orari di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, del divieto

- del consumo di bevande alcoliche e della detenzione di contenitori di vetro e lattine, ha consentito una efficace e certa azione di controllo da parte delle Forze dell'Ordine;
- cittadini, singoli e associati in comitati zonali e/o portatori di interessi specifici e diffusi in materia, hanno rappresentato, anche recentemente, in particolare, all'Amministrazione Comunale il sussistere di problematiche inerenti alla necessaria tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nelle zone del centro e del quartiere Umbertino;
- il Comando Polizia Locale e gli altri organi di Polizia dello Stato nel corso di numerosi servizi di controllo hanno constatato l'effettiva sussistenza delle problematiche su esposte, derivanti nei casi di specie, dall'esercizio delle attività di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo, come sopra individuate, dal conseguente bivacco di persone, spesso in stato di ebbrezza e/o di ubriachezza, concretizzatesi in atti contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano e comunque di nocumento per i residenti, per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo.

Considerato che:

- sussiste la necessità di tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti delle aree cittadine interessate da afflusso consistente di persone nelle ore serali e notturne;
- anche per la presente stagione estiva, l'Amministrazione comunale ha programmato una serie di eventi e che, nell'ambito delle politiche di animazione delle proprie attività, ai suddetti eventi si affiancherà tutta una serie di iniziative promosse dai singoli locali;
- nel periodo estivo, il consistente afflusso di persone richiede idonee e specifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamenti contra legem che minano la civile convivenza e determinano situazioni di disagio sociale;
- è consolidata l'abitudine, da parte di numerose persone, soprattutto delle fasce giovanili, di stazionare presso i locali e le aree pubbliche adiacenti agli stessi, allo scopo di consumare bevande anche alcoliche, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- nel territorio comunale è presente, oltre ad un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori, soprattutto nelle ore serali e notturne, anche un rilevante numero di esercizi commerciali, artigianali, ivi comprese quelle esercitate attraverso distributori automatici, che effettuano in orario serale e notturno la vendita per asporto di bevande;
- tale situazione sovente fa riscontrare forti elementi di criticità, concernenti in particolare i profili della tutela acustica e del degrado ambientale, ampiamente riportati dai mezzi di informazione, evidenziati da numerosi esposti dei cittadini residenti e da sopralluoghi delle Forze di Polizia, che ripetutamente hanno contestato violazioni alle norme sulla somministrazione e sulle attività rumorose del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- sussiste, la necessità di tutelare il corretto convivere civile dei frequentatori di dette aree, spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici da parte dei frequentatori dei citati luoghi, con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per gli altri frequentatori, poiché solitamente accompagnato da episodi di disturbo ed inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale, che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e per le stesse Forze dell'Ordine deputate ai controlli.

Rilevato che

le criticità riscontrate sono tali da configurare potenziali danni alla salute, all'ambiente e al patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto che

in considerazione delle criticità evidenziate, di dover applicare una serie di misure e limitazioni, a tutela dei valori prevalenti del diritto al riposo ed alla salute della cittadinanza residente, nonché alla tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, con l'obiettivo di

salvaguardare il clima acustico delle aree interessate e le condizioni ambientali e viabilistiche complessive;

Dato atto che

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- le disposizioni in materia perseguono anche l'obiettivo della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale", essendo dirette a responsabilizzare i gestori sugli effetti diretti indotti dalla presenza della loro attività, sensibilizzandoli a limitare le ripercussioni negative nei confronti dei cittadini residenti e sull'uso degli spazi pubblici;
- i vincoli imposti sono giustificati da finalità di tutela della salute, dell'ambiente urbano e del patrimonio, e pertanto coerenti con gli obblighi comunitari, nell'ottica di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto al riposo ed alla salute dei residenti, nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio;
- il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si è provveduto darne comunicazione sul sito del SUAP suap.spezianet.it;
- i contenuti del presente provvedimento sono stati preventivamente condivisi con l'autorità provinciale di P.S.

Ritenuto necessario:

per la necessità di prevenire e reprimere azioni che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorrette e violente, legate nella maggior parte dei casi all'abuso di sostanze alcoliche, in arco temporale tendenzialmente circoscritto, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici come stabilito dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di vendita ai minori di anni diciotto previsti dalla legge 125/2001, il divieto di cessione di bevande alcoliche ai minori imposto dal vigente regolamento comunale di Polizia Urbana e le limitazioni orarie alla vendita previste dalla normativa vigente per pubblici esercizi ed esercizi commerciali in genere, introdurre limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quantità, nonché di bevande in contenitori in vetro e metallo ed il porto delle stesse, nelle aree del centro cittadino nonché nelle contigue aree demaniali aperte al pubblico, fatti salvi i divieti già previsti dalla legge, con l'obbiettivo di eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori pericolosi nelle circostanze di luogo sopra indicate.

Considerato inoltre che:

- il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone, al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'OMS, a tutela delle ore di sonno dei cittadini;
- per converso, da quanto sopra esposto e accertato al riguardo delle suindicate situazioni, emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale 21,00-6,00, dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;
- non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

Ritenuto inoltre che:

- le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;
- che già in precedenza l'emanazione di provvedimenti interdittivi alla vendita di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo in circoscritte zone della città e in ambiti orari determinati, nonchè alla detenzione delle medesime in aree pubbliche o aperte al pubblico, aveva consentito un netto miglioramento sotto il profilo della sicurezza pubblica con un abbassamento degli episodi di conflittualità e disturbo nelle aree interessate dai provvedimenti stessi;
- che la contingibilità è rappresentata dall'imprevedibilità della circostanza da affrontare, che
 impedisce il ricorso agli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento, tenuto conto
 dell'intensità con cui il fenomeno si manifesta ed il suo livello di gravità, per cui non sono
 altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la
 sicurezza pubblica e urbana rispetto alle offese recate da ogni forma di abuso di bevande
 alcoliche;
- che l'urgenza si ravvisa nella necessità di intervenire con la massima tempestività, anche in considerazione delle motivazioni suesposte, potendo la situazione descritta determinare allarme sociale diffuso nella popolazione delle aree individuate e tensioni anche interetniche che possono degenerare in vere e proprie fattispecie conflittuali.
- per le ragioni sopra esposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e di frequenti interventi delle Forze di Polizia;
- il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere, con quello compreso tra il 12 luglio ed il 22 settembre 2024.

Richiamati:

- il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18.04.2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", come modificato dal D.L. 4.10.2018 n. 113, come convertito nella L. 1.12.2018 n. 132 che, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale consente al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione di "ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art 54 comma 4 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. b, D.L 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.4.2017 n. 48, che dispone che i provvedimenti di cui al comma 4 concernenti la sicurezza urbana, sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità "anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017, con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

- il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;
- il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, il quale rimarca che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità";
- il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, il quale stabilisce che le "disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica";
- il punto 4 della Circolare n. 3644/C/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, in cui viene osservato che "specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (...), possono continuare ad essere applicati (...), potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148";
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Bolkestein), la quale riconosce, quali limiti di accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41, in cui è prevista la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Preso atto di quanto nuovamente ribadito dalla Corte di Cassazione III Sez. Pen. con sentenza del 4 febbraio 2022 n. 3952, che risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.

Preso atto inoltre:

• di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione III Sez. Civ. con sentenza del 23 maggio 2023 n. 14209, con cui viene riconosciuto l'obbligo per la P.A. sia ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni (cioè controllare le emissioni rumorose negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi di intrattenimento) e quindi a

rispettare il principio del neminem ledere, sia a riportare le immissioni sonore al di sotto della soglia di tollerabilità; tale titolarità passiva, riconosciuta dalla normativa vigente in capo alla P.A., ne potrebbe pertanto comportare una condanna sia al risarcimento del danno patrimoniale conseguentemente patito dal privato, sia all'adozione di accorgimenti idonei a limitare comportamenti scorretti da parte dei frequentatori dei medesimi spazi pubblici.

• della direttiva Prefettizia prot. 27814 del 21/06/2023 che richiama alle amministrazioni il contenuto della sentenza sopra indicata, ponendo l'attenzione su problematiche rilevanti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ORDINA

PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE IN PREMESSA, A DECORRERE DAL 12/07/2024 FINO AL 22/09/2024, NELL'AREA COSI' DELIMITATA:

- Via Fiume (tratto compreso tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, viale Fieschi tra viale Amendola e via dei Pioppi, via A Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca
- Area demaniale marittima del complesso del Porto Mirabello, via A. Moro, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin, Porta Paita

Fatti salvi gli ulteriori limiti di legge vigenti,

- è vietata dalle ore 21:00 alle ore 06:00 la vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo.
 - È consentita la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo all'interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree e gli spazi pertinenziali anche se temporaneamente autorizzati. Per le attività ambulanti la somministrazione è consentita esclusivamente negli spazi concessionati.
- è altresì vietata dalle ore 21:00 alle ore 06:00, nelle aree pubbliche ricomprese nella sopra citata delimitazione di zona, la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro e metallo, qualora la stessa sia destinata palesemente al consumo sul posto.

AVVERTE

Che l'inosservanza effettuata da persona fisica, dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 50 euro.

Che l'inosservanza, effettuata da persona giuridica, dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro, pagamento in misura ridotta di euro 200 come da DGC n°239/2023.

Il presente provvedimento ordinatorio, viene inviato ex art 54 comma 9 Dlgs 18.8.2020 n. 267 al Sig. Prefetto della Spezia, per l'esecuzione da parte delle Forze di polizia statali.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad irrogare la sanzione: Sindaco. Destinatario dei proventi: Comune

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 gg dalla sua pubblicazione.

E' ammesso inoltre ricorso al sig. Prefetto della Spezia entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art 1 del Dpr 24.11.1971 n. 1199, impregiudicante la possibilità di intraprendere le azioni di cui sopra.

Tutti termini d'impugnazione di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La Pubblicizzazione della presente ordinanza avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Altresì copia dell'atto sarà diffusa a cura del personale della Polizia Locale ai gestori degli esercizi interessati dal provvedimento medesimo ed in altre forme possibili per darne ampia conoscenza (tramite mezzi stampa, Tv locali ed altri media da effettuarsi a cura dell'ufficio comunicazione nonché, con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Spezia).

La Spezia, li 08/07/2024

Il Sindaco Pierluigi Peracchini